



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 22 luglio 2009

Deliberazione n. 6/2009

OGGETTO: Art. 28, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Presa d'atto del collaudo tecnico di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio in corrispondenza del "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" sul fiume Serio nel Comune di Ghisalba.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio";
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";



- in particolare, l'art. 1 del suddetto Decreto, relativo a *“Autorità di bacino di rilievo nazionale”*;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995”*;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)”*;
- la propria Deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 con cui questo Comitato ha approvato il Regolamento Attuativo contenente gli *“adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato 'limite di progetto tra la fascia B e la fascia C'”*;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”* (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato *“Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali”* - ha introdotto nel bacino del Po la delimitazione (e la relativa normazione) delle Fasce fluviali dei corsi d'acqua. Il PSFF ha limitato l'individuazione e la perimetrazione delle Fasce fluviali all'asta del Po fino al Delta, ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro ed ai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi;
- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (unitamente all'indicazione degli interventi necessari per il raggiungimento di tale assetto) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato *“limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”*, le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il *“Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico”* (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli



- usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";
 - l'art. 28, comma 1, delle *Norme di Attuazione* del PAI stabilisce che, una volta realizzate le opere idrauliche programmate in corrispondenza del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e, inoltre, che la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera idraulica eseguita varrà come variante automatica del Piano per il tracciamento di cui si tratta;
 - allo scopo di giungere ad una puntuale ed esaustiva disciplina della procedura di presa d'atto sinteticamente delineata dall'articolo 28, necessaria per garantire un'applicazione uniforme e coordinata della stessa, il Comitato Istituzionale ha inoltre approvato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 delle NA del PAI - un apposito *Regolamento*, finalizzato a definire una più puntuale definizione delle varie fasi in cui deve articolarsi la procedura di variante automatica, con particolare riguardo all'istruttoria preliminare alla presa d'atto e all'indicazione della documentazione da presentare ai fini dell'adozione della deliberazione del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta a questa Autorità di bacino (corredata dagli atti di collaudo, dalla documentazione necessaria ad attestare la coerenza delle opere collaudate con gli obiettivi del PAI e dalla proposta di ridelimitazione delle Fasce Fluviali conseguente alla realizzazione delle opere stesse) la richiesta relativa alla variazione in limite di Fascia B del *limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C* definito nel PAI, in sponda sinistra e destra, nel tratto di fiume Serio compreso tra le sezioni n. 82 e n. 78, previa presa d'atto delle opere arginali realizzate in corrispondenza di tale limite di progetto;
- in relazione alla suddetta richiesta, la Segreteria tecnica ha svolto la procedura istruttoria disciplinata dall'art. 28 delle NA del PAI e dal suddetto Regolamento Attuativo approvato con Deliberazione C. I. n. 11/2006;
- al riguardo, si deve osservare che la documentazione prodotta non fa menzione diretta delle caratteristiche strutturali e dello stato di manutenzione dei tratti di argine esistente a monte e a valle di quello in progetto, a cui esso si raccorda;
- di conseguenza, occorre che i soggetti competenti garantiscano, se necessario anche mediante interventi di manutenzione straordinaria, la funzionalità di tutto il sistema arginale a difesa dell'abitato di Ghisalba;
- con riferimento alla destra idraulica nel tratto a monte del ponte della Strada Provinciale n. 122, nell'ambito del progetto esecutivo è stata verificata, mediante un'analisi più aggiornata e di maggior dettaglio rispetto a quelle eseguite a



supporto della vigente delimitazione delle Fasce fluviali del PAI, l'adeguatezza delle quote naturali del terreno ai fini del contenimento della piena di riferimento; di conseguenza, è stata verificata la compatibilità rispetto al PAI del livello di rischio della borgata della Muratella;

- sia da ritenere ammissibile la sostituzione del limite di progetto tra le Fasce B e C, esistente in destra idraulica del fiume Serio a monte del ponte suddetto, con un limite di Fascia B;
- al termine della procedura istruttoria, e con la precisazione di cui sopra, è quindi possibile procedere alla presa d'atto del collaudo delle opere in precedenza richiamate, ai sensi del citato art. 28 delle NA del PAI;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- il successivo articolo 1 del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha ulteriormente modificato l'art. 170 del D. lgs. n. 152/2006, ribadendo in ogni caso la proroga delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fino alla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 63, comma 2 del medesimo Decreto legislativo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006 e dall'art. 1 del D. L. n. 208/2008) sussiste, quindi, la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 24 marzo 2009;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso e considerato



DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Si prende atto del collaudo tecnico dei lavori di realizzazione dell'argine realizzato in Comune di Ghisalba, in corrispondenza del limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C definito nel PAI in sponda sinistra del fiume Serio, nel tratto compreso tra le sezioni PAI n. 82 e n. 78 (Tavole "Serio 05, FOGLIO 98 SEZ. III - Bergamo" e "Serio 04, FOGLIO 120 SEZ. IV - Martinengo").
2. Contestualmente, il limite di progetto tra le Fascia B e la Fascia C esistente in destra idraulica del fiume Serio nel tratto compreso tra le sezioni di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare alla borgata della Muratella un livello di sicurezza adeguato alle Norme del PAI, è sostituito da un limite di Fascia B, in ragione dell'idoneità delle quote del terreno a contenere la piena di riferimento, come attestato dalle verifiche indicate in precedenza.

ARTICOLO 2

1. Ai sensi dell'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, per effetto della presa d'atto di cui alla presente Deliberazione e dal giorno successivo all'adozione della stessa, i limiti di Progetto tra la Fascia fluviale B e la Fascia fluviale C, graficamente indicati nell'ambito della cartografia di cui all'articolo precedente, si intendono automaticamente sostituiti dalla delimitazione della Fascia B corrispondente al tracciato delle opere collaudate, come rappresentato nella tavola allegata alla presente Deliberazione.
2. I soggetti istituzionalmente competenti alla gestione delle arginature sono tenuti a garantire la funzionalità di tutto il sistema arginale a difesa dell'abitato di Ghisalba, compresi i rilevati arginali preesistenti alle opere oggetto della presente Deliberazione, se del caso anche mediante interventi di manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 3

1. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere copia del presente atto, corredato dalle tavole di cui all'articolo precedente, al Sindaco del Comune di Ghisalba.
2. Entro 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle copie di cui al comma precedente, il Sindaco del suddetto Comune è tenuto a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere alla Regione Lombardia la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)

Francesco Puma

Il Presidente

(On. le Roberto Menia)

Roberto Menia

